*Autore: **Francesco CAPPELLETTI**, "pacman" Polizia Municipale Morrovalle (MC)*

EBBREZZA – Il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e della pena pecuniaria convertita.

SOPROV.it

Autorità: Corte di Cassazione sezione I - Sentenza
Data: 02 gennaio 2014
Numero: n. 64

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente;

Dott. CASSANO Margherita – Consigliere;

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVEZZANO;
nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 11/2011 GIP TRIBUNALE di AVEZZANO, del 07/05/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 7.5.2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano rigettava la richiesta del pubblico ministero di dichiarare estinto, per esito positivo del lavoro di pubblica utilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 9 bis, il reato di guida sotto l'effetto dell'alcool, per il quale (OMISSIS) aveva riportato condanna alla pena pecuniaria convertita in giorni 33 di lavoro di pubblica utilità.

Il giudice, premesso che il Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 9 bis, prevede una espressa deroga alle modalità di computo della durata del lavoro di pubblica utilità stabilite dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 54, rilevava che, dalla documentazione trasmessa dalla polizia municipale di Avezzano, il condannato risultava aver svolto soltanto 11 giorni di lavoro in luogo dei 33 stabiliti.

Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano propone ricorso per cassazione per erronea interpretazione dell'articolo 186 comma 9 bis cod. strada:

osserva che dalla documentazione in atti risulta pacificamente che (OMISSIS) ha prestato sei ore di lavoro (corrispondenti a tre giorni di lavoro di pubblica utilità) per 11 mercoledi', per un totale di 33 giorni di lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La previsione dell'articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, secondo cui il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e della pena pecuniaria convertita ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità, introduce una deroga al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 54, comma 2 del nella sola parte relativa alla previsione della durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità (da un minimo di dieci giorni ad massimo di sei mesi); la disposizione non introduce alcuna deroga al criterio di computo della pena sostitutiva stabilito dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 54, comma 5, secondo cui un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro, criterio ugualmente valevole in caso di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità a seguito di condanna per il reato previsto dall'articolo 186 C.d.S..

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano perché' riesamini l'istanza applicando il principio che, ai fini del computo della durata della pena del lavoro di pubblica utilita' di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1982, articolo 186, comma 9 bis, ciascuna prestazione di due ore di lavoro equivale alla prestazione di un giorno intero di lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano.